



CITTA' DI BISIGNANO



CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI STAGIONE 2017-PULIZIA TERRENI, SCARPATE, FOSSI DI SCOLO, TAGLIO PIANTE SPORGENTI

VISTA: la precedente ordinanza n°11/2017 e considerata necessaria la sua riadozione;

PREMESSO: che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 22 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è la massima Autorità Comunale di Protezione Civile;

➤ che le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, comprendono anche la lotta agli incendi boschivi come attività di Protezione Civile;

VISTO:

- gli articoli 10 e 11 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- lo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi su tutto il territorio comunale, data la presenza di numerosi appezzamenti di terreni incolti di proprietari o conduttori, in special modo nelle vicinanze delle zone residenziali ma anche di strade vicinali, consorziali, comunali e provinciali;
- Il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi approvato dalla Regione Calabria e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm.ii. apportate dal Decreto Legge 24.6.2014 n°91, Art 14 Comma 8/b;
- l'art. 29 del Codice della Strada che fa obbligo ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami dalle piante che si protendono oltre il confine stradale;
- le disposizioni Legislative: Statali, Regionali e Comunitarie;
- gli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale e s.m.i.;

RITENUTO:

➤ necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei Privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATO:

- che, con l'avvicinarsi soprattutto della stagione estiva si prospetta la necessità di prevenire gli incendi, che potrebbero verificarsi sul Territorio Comunale, con gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini e danni al patrimonio pubblico e privato;
- che negli anni passati, a causa di incendi, si sono verificate situazioni di pericolo in prossimità di edifici residenziali sparsi nel territorio ed a ridosso del centro urbano;
- che la mancata manutenzione degli scoli delle acque piovane sulle aree rurali, dei fossi di scolo confinanti con le strade pubbliche e dei fossi principali di scolo tra le proprietà private favorisce allagamenti dannosi all'agricoltura ed alla viabilità ma anche possibile causa di incendi per l'eventuale presenza di vegetazione spontanea o arbusti;
- Che pertanto, al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente che possono derivare dalle calamità naturali, catastrofi, da altri eventi calamitosi o connesse con l'azione diretta dell'uomo e dalle sue attività;

ORDINA

a tutti gli Enti interessati operanti in questo territorio Comunale ed ai Privati proprietari, possessori o conduttori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari coltivati, incolti, abbandonati, prati, pascoli ed aree incolte, giardini, ecc. di provvedere, con la tempestività dovuta, in base alle condizioni di pericolo in cui versano dette Proprietà:

1. al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti, rovi e di eventuali rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di innesco e propagazione di incendi;
2. al taglio di rami e piante sporgenti sulle strade, piazze, parchi e luoghi pubblici in genere, oltre i limiti stabiliti dal vigente Codice della Strada e di tutti gli elementi che costituiscono pericolo per le persone e cose, ed alla rimozione di erbacce secche, arbusti ed eventuali rifiuti considerati combustibili, nonché all'eliminazione delle parti di alberi pericolanti, alla riduzione degli stessi o alla loro eventuale eliminazione, qualora in questa ultima ipotesi se ne ravvisi la necessità, che rappresentano pericolo per le persone e cose, anche all'interno delle proprietà private, adottando tutte le misure preventive di sicurezza, fitosanitarie e forestali occorrenti;
3. alla rimozione di tutti i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio;
4. alla ripulitura fino alla livellazione dovuta, in larghezza e profondità, dei fossi, dei passaggi con ponti e ponticelli stradali di terreni prospicienti le strade di uso pubblico e di fossi principali di scolo tra le proprietà private ed alla rimozione di frane o quant'altro;
5. alla realizzazione di viali o fasce tagliafuoco non inferiori a 5,00 mt, se confinanti con strade vicinali e di 10,00 mt se adiacenti ad immobili, stabilendo che non dovranno comportare l'alterazione del suolo, se non nel caso delle sopraccitate piste tagliafuoco.

Per le attività da effettuare, ordinate ai suddetti punti n° 1-3-4-5 si dovrà provvedere a partire dalla data di emissione della presente ordinanza, avendo cura di mantenere condizioni ottimali da non recare pericolo di innesco incendi fino al 30 Settembre 2017, nel mentre per il punto n°2 in modo permanente;

VIETA

il deposito permanente sulle banchine stradali dei materiali di risulta provenienti dai lavori indicati ai punti 1-2-3-4, che debbono essere rimossi e smaltiti secondo le normative di legge e prescrizioni, a cura degli interessati, al termine dei lavori stessi.

Il comune si riserva la facoltà di provvedere d'Ufficio a quanto sopra, addebitando le relative spese ai proprietari inottemperanti;

VIETA

DA OGGI E FINO AL 30 SETTEMBRE 2017,

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi, nei terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi o terreni cespugliati;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;

Dalla residenza municipale li, 27/06/2017

VIETA E PRESCRIVE INOLTRE

Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi che decorre DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2017:

- inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
- accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
- l'abbruciamento delle stoppie ed altri residui vegetali, è vietato;
- Fermo restando quanto stabilito dagli artt.53 e 58 delle PMPF (Prescrizioni Massima Polizia Forestale) nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature degli alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel periodo compreso tra il 1° OTTOBRE 2017 ED IL 31 MARZO 2018 il materiale raccolto in piccoli cumuli e bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi, ribadendo che solo in detto periodo, per il suddetto materiale agricolo proveniente da sfalci, potature o ripuliture in loco è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro, DALLE ORE 04 ALLE ORE 09 in luogo idoneo, con la massima cautela, in assenza di vento ed alla presenza di personale che deve assistere e controllare il comportamento del fuoco fino al completo spegnimento dello stesso;
- "Trattamenti del fuoco prescritto" sono possibili previa autorizzazione del Servizio area territoriale del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione per le seguenti finalità:
 - a-attività sperimentali a scopo di ricerca;
 - b-riduzione del pericolo di incendio;
 - c-tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
 - d-gestione conservativa di aspetti storici e funzionali dagli habitat e del paesaggio;La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista ai punti a-b-c-d- di cui sopra corredata dai documenti richiesti, sarà inoltrata dagli interessati all'Area Territoriale del Dipartimento dell'assessorato Agricoltura Foreste e Forestazione, Via M. San Michele n°3, 87100 Cosenza, corredata dalla documentazione tecnica occorrente;

SONO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE

DURANTE IL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2017

nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibo è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

- a. Accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic;
 - b. Accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;
- L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. E' fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille ed i spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
- Le stesse cautele suddette, debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo realizzate;

AVVERTE

CHE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE.

ALTRESI', SARANNO CONSIDERATI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, CIVILMENTE RESPONSABILI DEI DANNI CAUSATI A PERSONE E COSE, NON ESCLUDENDO IL PERSEGUIMENTO DELL' AZIONE PENALE QUALORA RICORRENTE.

INVITA I CITTADINI

in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare tempestivamente ad uno dei seguenti numeri sotto indicati:

- 800-496496 NUMERO VERDE;
- 1515 del Corpo Forestale dello Stato;
- 115 Vigili del Fuoco;
- 0984-951002 della Polizia Municipale del Comune di Bisignano;
- 0984-951001 della Stazione Carabinieri di Bisignano;
- 336-510033 /327- 6618361 dell'Associazione A.N.L.C. di Bisignano;
- 339-8918082 del Gruppo Volontari Protezione Civile di Bisignano;

DISPONE

- 1) La trasmissione della presente ordinanza:
 - all'Ufficio MESSI per la pubblicazione della presente all'albo on-line di questo Comune;
 - alla Prefettura - UTG di Cosenza;
 - al Corpo Forestale dello Stato, di Cosenza;
 - all'Ufficio Polizia Provinciale;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, di Cosenza
 - alla Provincia di Cosenza Ufficio Tecnico Settore Viabilità;
 - al Consorzio di Bonifica di Bonifica, Cosenza;
 - alla Stazione Carabinieri di Bisignano;
 - alla Polizia Municipale -Sede;
 - all'Associazione di Volontariato A.N.L.C. di Bisignano Settore Protezione Civile Sede Operativa di Bisignano;
 - al Gruppo Volontari Protezione Civile di Bisignano; affinché vigilino per quanto di competenza sul rispetto di quanto disposto.
- 2) l'affissione della presente su tutto il territorio comunale ed in special modo lungo le strade principali dello stesso.

IL SINDACO
Dott. Francesco Lo Giudice